



Berna, 19.12.2016

N. 071-15-2-VUZPE 2017

Circolare

D 31

## Sistema di preferenze generalizzate per Paesi in sviluppo (SPG)

### Introduzione del sistema esportatori registrati (REX) (aggiornamento, stato: 01.02.2019)

#### 1. In generale

Il 1° gennaio 2017 entrano in vigore le modifiche dell'Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, [OROPS, RS 946.39](#)) e dell'Ordinanza sul rilascio di prove dell'origine ([ORPO, RS 946.32](#)). Tali ordinanze si applicano nel territorio doganale svizzero (di seguito: Svizzera).

#### 2. Principali novità

##### 2.1 Regole d'origine

##### 2.1.1 Prove dell'origine

Oltre al certificato d'origine modulo A e alla dichiarazione su fattura, è ora prevista anche la dichiarazione d'origine (tenore: vedi allegato). Queste dichiarazioni d'origine possono essere allestite solo dagli esportatori dei Paesi in sviluppo che adempiono le necessarie condizioni.

I seguenti Paesi in sviluppo adempiono le condizioni per l'allestimento illimitato di dichiarazioni d'origine dal 1° gennaio 2017:

- Brasile (BR)
- India (IN)
- Kenia (KE)
- Kosovo (XK)
- Laos (LA)
- Thailandia (TH)
- Zambia (ZM)

Gli altri Paesi in sviluppo potranno introdurre il sistema dal 1° gennaio 2018 o dal 1° gennaio 2019. La Direzione generale delle dogane informerà in merito ([vedi link sotto 2.1.3](#)).

In linea di massima, ogni esportatore dei summenzionati Paesi può allestire una dichiarazione d'origine. Tuttavia, se un invio destinato alla Svizzera contiene merce originaria di un valore superiore a 10 300 franchi, l'esportatore deve essere registrato, presso l'autorità competente del proprio Paese, come esportatore registrato («Registered Exporter», REX) e il suo numero di registrazione deve essere indicato nella dichiarazione d'origine. Gli operatori economici in Svizzera possono verificare il numero REX indicato nei documenti commerciali sul [sito Internet dell'UE](#). Gli obblighi relativi alla custodia si applicano, in modo immutato, anche alle dichiarazioni d'origine.

L'obbligo di registrazione vale anche per i riesportatori in Svizzera che intendono frazionare in Svizzera, sotto vigilanza doganale, gli invii da Paesi in sviluppo oppure rispediti simili invii nell'Unione europea (UE) o in Norvegia (NO) quali invii completi. Tale obbligo vale a prescindere dal valore dei prodotti originari indicati nella prova dell'origine originaria del Paese in sviluppo o del valore dei prodotti originari nell'invio riesportato nell'UE o in NO. Informazioni sull'obbligo di registrazione e il modulo di registrazione sono disponibili al seguente [link](#).

In caso di esportazione dalla Svizzera verso Paesi in sviluppo, l'allestimento di una dichiarazione d'origine è previsto solo se la merce deve essere ulteriormente lavorata nel Paese in questione, per poi essere esportata in Svizzera, in NO o nell'UE (quota parte del Paese concedente). Gli esportatori in Svizzera che inviano materiali in un Paese in sviluppo per ulteriore lavorazione, e intendono allestire una dichiarazione d'origine, devono essere registrati unicamente se l'invio contiene merce di origine svizzera per un valore superiore a 10 300 franchi. I giustificativi relativi all'origine dei prodotti devono essere conservati per tre anni. Non è più previsto il rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Le dichiarazioni d'origine non devono essere firmate dall'esportatore né controfirmate da un'autorità.

### 2.1.2 Condizioni di trasporto

Le prescrizioni di trasporto sono state modificate in modo da permettere ora l'immagazzinamento e il frazionamento degli invii anche in altri Paesi di transito che UE o NO. È ora permesso apporre marchi, etichette o sigilli oppure aggiungere documenti, se ciò è necessario per l'adempimento delle prescrizioni nel Paese di destinazione. Ulteriori lavorazioni sono ammesse solo se servono a garantire lo stato di conservazione dei prodotti. Durante il trasporto e l'immagazzinamento in un Paese di transito l'invio deve rimanere sotto vigilanza doganale.

### 2.1.3 Prove dell'origine all'importazione

Fino alla completa introduzione del sistema REX nei Paesi in sviluppo, nell'UE e in NO, la Svizzera accetta, oltre alla dichiarazione d'origine e alla dichiarazione d'origine sostitutiva, anche il certificato d'origine o il certificato d'origine sostitutivo modulo A nonché la dichiarazione su fattura. Al seguente [link](#) è desumibile quali prove dell'origine di quale Paese sono accettate.

Le dichiarazioni d'origine e le dichiarazioni d'origine sostitutive sono valide per 12 mesi dal giorno del loro allestimento, mentre i certificati d'origine modulo A, i certificati d'origine sostitutivi modulo A e le dichiarazioni su fattura sono validi per 10 mesi.

**Attenzione:** A causa di un ritardo nella firma dello scambio di lettere tra la Svizzera e l'UE, le dichiarazioni d'origine sostitutive allestite nell'UE non possono ancora essere accettate. La Direzione generale delle dogane informerà, mediante circolare, quando questa condizione sarà adempiuta.

Le dichiarazioni d'origine sostitutive allestite in NO possono essere accettate.

## 2.2 Osservazioni

### 2.2.1 Prove dell'origine sostitutive

Le prove dell'origine sostitutive allestite nell'UE o in NO con la menzione «Derogation regulation...» non possono essere utilizzate in Svizzera per l'imposizione all'aliquota preferenziale, dato che queste deroghe alle regole d'origine sono concesse solo dall'UE o dalla NO.

Le prove dell'origine sostitutive allestite nell'UE o in NO con la menzione «Regional cumulation» possono essere utilizzate in Svizzera per l'imposizione all'aliquota preferenziale soltanto se come Paese produttore è stato dichiarato uno dei Paesi menzionati nell'[appendice 6 OROPS](#).

Dal ~~01.02.2017~~ 01.02.2019 in Svizzera possono essere allestite solo dichiarazioni d'origine sostitutive. Il rilascio di certificati d'origine modulo A sostitutivi non è più consentito (vedi punto 2.1.1).

**Attenzione:** ~~A causa di un ritardo nella firma dello scambio di lettere tra la Svizzera e l'UE, quest'ultima non può ancora accettare le dichiarazioni d'origine sostitutive allestite da REX Svizzera. Pertanto, fino a revoca, per le risedizioni verso l'UE bisogna allestire moduli A sostitutivi. La Direzione generale delle dogane informerà, mediante circolare, quando questa condizione sarà adempiuta. Per risedizioni verso la NO si devono allestire dichiarazioni d'origine sostitutive.~~

In Svizzera è possibile allestire dichiarazioni d'origine sostitutive anche se la Svizzera non concede alcuna preferenza SPG per i prodotti indicati.

Sulle dichiarazioni d'origine sostitutive deve essere indicato quanto segue:

- la menzione «Attestation de remplacement» o «Replacement statement»
- tutti i dati relativi ai prodotti risediti secondo la prova dell'origine originale
- la data della prova dell'origine originale
- i dati necessari, secondo la prova dell'origine originale, compresi i riferimenti a un eventuale cumulo
- il nome, l'indirizzo e il numero REX del riesportatore in Svizzera
- il nome e l'indirizzo del destinatario nell'UE o in NO e
- la data e il luogo di allestimento della dichiarazione d'origine sostitutiva.

Sulla prova dell'origine che è stata sostituita deve essere indicato quanto segue:

- la menzione «Remplacé» o «Replaced»
- i dati relativi alla dichiarazione d'origine sostitutiva
- il nome e l'indirizzo del riesportatore in Svizzera e
- il nome e l'indirizzo del destinatario nell'UE o in NO.

L'esportatore registrato deve conservare per almeno tre anni la prova dell'origine che è stata sostituita.

### 2.2.2 Turchia

La Turchia è stata integrata nel sistema relativo alla quota parte del Paese concedente già in occasione della precedente modifica dell'ordinanza. Ciò significa che nei Paesi in sviluppo (vedi [allegato 1 dell'Ordinanza sulle preferenze tariffali; RS 632.911](#)) i materiali originari della Turchia possono essere considerati, all'atto della fabbricazione di prodotti, come materiali originari del Paese in sviluppo interessato, sempre che le necessarie condizioni siano adempiute. Inoltre, le prove dell'origine sostitutive allestite in Turchia sono accettate come prove

preferenziali. Per analogia, in Svizzera è possibile allestire dichiarazioni d'origine sostitutive con destinazione Turchia.

**Attenzione:** *Le prescrizioni concernenti la Turchia entrano in vigore solo al momento della conclusione di un accordo con questo Paese. La Direzione generale delle dogane informerà, mediante circolare, quando questa condizione sarà adempiuta.*

## Allegato

La dichiarazione d'origine, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere allestita su ciascun documento commerciale e recare il nome e l'indirizzo completo nonché la descrizione delle merci e la data di rilascio.

### Versione francese:

L'exportateur ...<sup>1</sup> (Numéro d'exportateur enregistré ...) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...<sup>2</sup> au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Suisse et que le critère d'origine satisfait est ...<sup>3</sup>.

### Versione inglese:

The exporter ...<sup>4</sup> (Number of Registered Exporter ...) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>5</sup> preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is ....<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Invece di indicare il nome e l'indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale.

<sup>2</sup> Deve essere indicata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.

<sup>3</sup> In caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»).

Se del caso, l'indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti:

a) in caso di cumulo bilaterale: «Cumul Suisse» oppure «Switzerland cumulation»;

b) in caso di cumulo con l'UE, la Norvegia o la Turchia, rispettivamente «Cumul UE» oppure «EU cumulation», «Cumul Norvège» oppure «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation»;

c) in caso di cumulo regionale: «cumul regional» oder «regional cumulation».

<sup>4</sup> Invece di indicare il nome e l'indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale.

<sup>5</sup> Deve essere indicata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.

<sup>6</sup> In caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»).

Se del caso, l'indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti:

a) in caso di cumulo bilaterale: «Cumul Suisse» oppure «Switzerland cumulation»;

b) in caso di cumulo con l'UE, la Norvegia o la Turchia, rispettivamente «Cumul UE» oppure «EU cumulation», «Cumul Norvège» oppure «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation»;

c) in caso di cumulo regionale: «cumul regional» oppure «regional cumulation».